



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.C.M. 30.9.2020, n. 164, “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

**VISTO** il d.P.R. 21.10.2022 con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

**VISTO** il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO** il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO** il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** il d.m. 3.7.2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

**VISTO** l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** l’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**VISTO** il d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298) di costituzione del CNAM;

**VISTA** la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. dgfis n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. dgsinfs n. 38011 dell'1.12.2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per l'accREDITamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – AccredITamento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2022/2023”*;

**VISTA** la nota prot. dgsinfs n. 5231 del 23.2.2022, recante la *“proroga termini – AccredITamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accredITamento dei corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2022/2023”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione di dette proposte di accredITamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;

**VISTO** l'art. 4, co. 1, lett. a), del citato d.P.C.M. 30.9.2020, n. 164, che attribuisce alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le funzioni in ordine all'*“accredITamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accredITamento dei relativi corsi; accredITamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale”*;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con cui l'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, ha avanzato la proposta di modifica del corso accademico di primo livello in *“Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication” (DAPL 06)* per l'anno accademico 2022/2023;

**VISTO** il d.m. 28.11.2017 (prot. n. 926), con cui l'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, è stato autorizzato ai sensi del predetto art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad attivare i corsi accademici di primo livello in *“Comunicazione di moda: Fashion Editor, Styling & Communication” (DAPL 06)* ed in *“Media Design e Arti Multimediali” (DAPL 08)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018;

**VISTE** le delibere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico del 10.3.2022, dell'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, con le quali è stata approvata la proposta di modifica del corso accademico di primo livello in *“Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication” (DAPL 06)* per l'anno accademico 2022/2023;

**VISTA** la dichiarazione dell'Amministratore delegato dell'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, riportata nella citata istanza, di assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

discendenti dalla modifica del corso accademico di primo livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication*” (DAPL 06);

**VISTA** la dichiarazione dell'Amministratore delegato dell'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 3101/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 15.12.2022, ha formulato parere positivo in merito al requisito della “*conformità all'ordinamento didattico*” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso accademico di primo livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication*” (DAPL 06) avanzata dall'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale del 22.3.2022, recante prot. sgmur n. 398, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Accademia di costume e moda, con sede in Roma;

**VISTA** la nota del Segretariato generale del 20.1.2023, n. 18, avente ad oggetto la proposta della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del decreto di autorizzazione, in favore dell'Accademia di costume e moda, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, alla modifica, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, del corso accademico di primo livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication*” (DAPL 06);

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d.P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica del corso accademico di cui all'istanza citata;

**RITENUTO** pertanto, di autorizzare l'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, a modificare il corso accademico di primo livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication*” (DAPL 06) a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato a modificare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication*” (DAPL 06)”.

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 2**

Il piano di studio modificato è adottato con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

#### **Art. 3**

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Ministero, o il diritto di



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

### **Art. 4**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 5**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

### **Art. 6**

L'Istituto denominato Accademia di costume e moda, con sede in Roma, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*